



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 2 - DIP. 03

SERV. 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia - DPT0302

e-mail:acqua.aria@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4178 del
30/09/2025

Il Dirigente del servizio
Camuccio Paola

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

dr.ssa Paola Barattini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Società Roma Biometano S.r.l con sede legale in Via della Camilluccia, 183, CAP 00135 Roma, CF/P.IVA 15020441000. Presa atto della variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs.387/03, con Determinazione Dirigenziale R.U.n.98 del 22/01/2022 successivamente modificata con DD RU 2473 del 25/07/2023 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Sm3/h con annessa digestione anaerobica con opere connesse, alimentato da fonte rinnovabile biomasse sito in Roma Via Braccianese Claudia km.5.100, Municipio XV.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Camuccio Paola

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni:

Gli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'attuazione del protocollo di Kyoto che prevedono la necessità di favorire l'uso dell'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili nel rispetto dei principi di sicurezza del sistema elettrico, con priorità di allacciamento di tale energia;

di fonte comunitaria:

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

di fonte nazionale:

D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ed in particolare l'art. 12 commi 1, 3 e 4 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006, avente per oggetto "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Decreto 10.09.2010 Ministro dello Sviluppo Economico. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

D.M. Lavori Pubblici del 14/01/2008;

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

D. Lgs. 30 giugno 2016 n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi, in attuazione dell'art.2 della legge 7 agosto 2015 n. 124";

la Legge n. 36 del 2001 "Legge quadro sulla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

il D.P.C.M.8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;

il D.Lgs. 25 novembre 2024, n.190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione all'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) della legge 5 agosto 2022, n.118."



di fonte regionale:

L.R. 6 agosto 1999 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la Legge Regionale 18/06 concernente “Deleghe alle Province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla L.R. 14/99 e s.m.i.” che assegna alle Province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti il rilascio della autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo;

D.G.R. del Lazio n. 520 del 19 novembre 2010 pubblicata sul BURL n. 45 del 7/12/2010, recante le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla L.R. 23 novembre 2006, n. 18”;

Legge Regionale del 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e ss.mm.ii.;

LR del 8 agosto 2025 n. 15 art.18 *“Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche”* che modifica l'art.51 della LR 14/99 delegando alla Province il rilascio dell'autorizzazione unica, prevista nell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), nei modi e i termini previsti nel medesimo articolo;

VISTO l'art.1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma”;

VISTO il Nuovo Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 29/01/2025;

VISTE le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che “nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma”;

PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale RU n.98 del 22/01/2022, a seguito di procedura ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03, è stata rilasciata alla società Roma Biometano srl l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Smc/h con annessa digestione anaerobica e delle opere connesse, alimentato da biomasse sito in Via Braccianese Claudia km 5.100, Municipio XV, Roma Capitale;

con successiva Determinazione Dirigenziale RU 2473 del 25/07/2023 è stata approvata la modifica non sostanziale del progetto autorizzato con l'AU RU n.98 del 22/01/2022, che comportava un aumento delle dimensioni della PRE - VASCA CHIUSA che risultava sottodimensionata;

VISTO

che in data 19/05/2025 con pec acquisite al protocollo del Servizio con n. 105854, 105858 e 105860 la società Roma Biometano Srl ha comunicato di dover procedere con un'ulteriore variante del progetto autorizzato in quanto all'esito delle indagini geologiche e degli scavi archeologici preventivi richiesti dalla Soprintendenza archeologica nel parere rilasciato in fase di approvazione del progetto, era emersa la necessità di effettuare all'interno dello stesso perimetro già autorizzato una ricollocazione delle varie componenti impiantistiche;

che la comunicazione di cui sopra è stata corredata dalle relazioni ed elaborati aggiornati, di seguito elencati:

00_Relazione Tecnica Generale Modifica non Sostanziale

Tav. A_0 - Sovrapposizione progetto autorizzato - variante non sostanziale

Tav. A_01 - Planimetria generale e sezioni

Tav. A_02 - Particolari esecutivi architettonici

Tav. A_03 - Planimetria con individuazione delle emissioni in atmosfera

Tav. A_04 - Studio della viabilità interna al lotto

Tav. A_10 - Individuazione superfici permeabili

Tav. A_11 - Smaltimento acque meteoriche;

Relazione Archeologica Bracciano_Rilievo. (1)

Relazione Geoarcheologica (1)

Relazione Geologica Sismica biometano

Relazione indagine geoelettrica Via Braccianese Claudia 304;

che in data 19/05/2025 al prot. con n. 105854 è stata acquisito anche l'atto notarile del preliminare di vendita dell'area dell'impianto, rep. n.76412, racc. n.51087, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale Roma 3 in data 8/01/2025 al n. 152 serie IT;

che con pec del 29/05/2025 prot, n. 114182 la società Roma Biometano ha trasmesso la modifica dell'elaborato A5 Variante PRG che recepisce la modifica del tracciato della strada di accesso

all'impianto dalla Via Braccianese Claudia, rimanendo inalterati tutti gli altri dati presentati nella proposta di Variante al PRG nel corso del procedimento autorizzativo;

che in data 4/06/2025 agli atti con prot. 114182 la Roma Biometano Srl ha comunicato l'inizio dei lavori;

che in data 29/09/2025 è stato trasmesso l'atto notarile definitivo di vendita alla Roma Biometano Srl dei terreni interessati dalla realizzazione delle impianto di biometano e delle opere accessorie, Rep. 7778, Racc.52102 del 30/07/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Roma 3 in data 10/08/2025 al n. 18094 Serie IT;

PRESO ATTO CHE

nella Relazione Tecnica Generale Modifica non Sostanziale il Proponente descrive puntualmente la modifica da apportare al progetto, dichiarando che la stessa si è resa necessaria a seguito degli esiti degli scavi prescritti dalla Soprintendenza Archeologica e degli studi geologici; il ritrovamento infatti di elementi archeologici interferenti con le opere di progetto e le risultanze delle indagini geologiche portano, accogliendo anche le richieste della Soprintendenza Archeologica, a collocare sul medesimo lotto di circa 4 ha del progetto autorizzato le varie componenti dell'impianto in una posizione più pianeggiante, limitando al massimo i movimenti terra e la rimodellazione dell'area.

Nella Relazione si ribadisce che tutti gli elementi previsti, ed autorizzati in precedenza, rimangono immutati, avendo solo una diversa collocazioni sull'area di progetto, non cambiano quindi il ciclo produttivo, il funzionamento dell'impianto, le emissioni in atmosfera, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, la produzione di biogas o le opere di mitigazione. In piena conformità con il progetto autorizzato (capacità produttiva massima di picco fino a 510 Sm³/h) e come già previsto nel medesimo, la targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas (cd Upgrading) del Progetto sarà pari a 500 Sm³/h.

Nella Relazione si conferma inoltre che e la variante proposta non aumenta i volumi e le superfici e non incide sui parametri urbanistici che rimangono inalterati o sono migliorati: la Superficie territoriale = Superficie fondiaria è la stessa; la superficie coperta diminuisce con il diminuire della Piattaforma di stoccaggio digestato solido; l'indice di copertura diminuisce con il diminuire della Piattaforma di stoccaggio digestato solido; è aumentato l'indice di permeabilità avendo diminuito il consumo del suolo. Solo la viabilità di accesso all'impianto risulta modificata ed ampliata in quanto razionalizzata ed adattata alla nuova disposizione dell'impianto; si ricorre infatti ad un sistema anulare per rendere più fluida la circolazione e ridurre il più possibile il consumo del suolo; l'accesso all'impianto è previsto dal lato N-E e non dal N-O come in origine;

VALUTATO da parte di questo Ufficio che la variante proposta dalla società all'Autorizzazione rilasciata non si configura come variante sostanziale rimanendo essa stessa confinata all'interno dello stesso sedime di progetto e non riguardando i sistemi che compongono l'impianto i quali rimangono immutati, solamente ricollocati all'interno del perimetro autorizzato;

RITENUTO OPPORTUNO comunque procedere con l'approvazione della modifica interessando tutti gli enti e/o amministrazioni già coinvolti nel procedimento di autorizzazione ai sensi del D.Lgs.387/03 dell'opera in oggetto;

VISTO

la nota prot. 120159 del 10/06/2025 con cui questo Servizio ha comunicato a tutti gli enti la variante proposta dalla società al progetto autorizzato con DD RU 98/2022, successivamente

modificata con DD RU 2473 del 25/07/2023; con la suddetta nota è stato comunicato agli enti il link della pagina web di questa Amministrazione in cui prendere visione della documentazione progettuale

<https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/ambiente/tutela-aria-ed-energia/conferenze-di-servizi-in-corso/>

che con la succitata nota veniva stabilito in 15 giorni il termine entro cui le Amministrazioni in indirizzo avrebbero potuto inviare eventuali richieste di integrazioni/chiarimenti ed in 30 giorni il termine entro cui le stesse Amministrazioni avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative la variante proposta;

che nella nota prot 120159 del 10/06/2025 veniva inoltre specificato che decorsi i suddetti termini e in assenza di motivi ostativi all'accoglimento della variante proposta, lo scrivente Servizio avrebbe proceduto, con specifico provvedimento, alla presa d'atto della modifica proposta come non sostanziale dell'AU DD RU n.98/2022;

ATTESO CHE

nell'ambito del procedimento sono pervenute le richieste di integrazioni da parte di:

Roma Capitale Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione Risanamento dagli Inquinamenti - E.Q. Prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, nota prot. n. 12732 del 16/06/2025, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. 124462 del 16/06/2025,

Roma Municipio XV Direzione Tecnica Servizio Urbanistica ed Edilizia Provata prot.70124 del 25/06/2025, agli atti con prot. 131733 del 25/06/2025;

le suddette richieste sono state inviate alla società dalla scrivente rispettivamente con note prot n. 131364 del 25/06/2025 e n. 135341 del 2/07/2025;

in data 17/07/2025 al prot con n.146710 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta da Roma Capitale Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;

in data 18/07/2025 con prot n. 147223 sono state recepite le integrazioni richieste dal Municipio XV di Roma costituite da

- 01.04 Relazione Variante Non Sostanziale
- 02.02 Relazione fotografica sullo stato dei luoghi
- 04.02 Relazione sulle indagini archeologiche
- Valutazione Impatto traffico
- C.01 Confronto e raffronto delle superfici
- C.02 Distacchi
- C.03 Strada di accesso;

con nota prot. 148331 del 21/07/2025 la scrivente ha comunicato a tutti gli enti coinvolti la trasmissione delle integrazioni prodotte dalla società, disponibili nel box dedicato al progetto allo stesso link comunicato con la nota di avvio del procedimento;

con nota prot. 155515 del 30/07/2025 è stato comunicato il nuovo termine di conclusione del procedimento ovvero 15 giorni dalla trasmissione delle integrazioni;

PRESO ATTO

dei seguenti pareri e contributi pervenuti sulla modifica proposta al progetto autorizzato:

- nota prot. 16130 del 22/07/2025, agli atti con prot. n.149219 in pari data, con cui Roma Capitale Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti – E.Q. Prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, preso atto della dichiarazione “*di non aggravio livelli emissivi*” del 11/07/2025 del tecnico competente incaricato dalla società iscritto all'E.N.T.E.C.A, conferma il parere favorevole di compatibilità di acustica ambientale già espresso con prot. QL 96889 del 30/12/2020;

- nota prot. n. 13378 del 20/06/2025 agli atti con prot. n. 119218 del 20/06/2025 con cui Roma Capitale Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti – E.Q. Valutazioni Ambientali, considerato che nella documentazione messa disposizione non risultano elementi di competenza da valutare, ritiene di non avere ulteriori osservazioni da proporre rispetto a quanto riportato nella nota prot. QL 53170 del 1/07/2021;

- nota prot. n. 85212 del 4/08/2025, agli atti con prot n. 158507 del 4/08/2025 con cui Roma Municipio XV Direzione Tecnica Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata esprime parere contrario rappresentando quanto segue:

1. la variante in oggetto si configura come una modifica sostanziale del progetto approvato in quanto altera in modo significativo la configurazione dell'impianto e la localizzazione delle sue componenti nell'area di pertinenza, ai sensi dell'art.32 del DPR n.380/2001 e dell'art.17 della LR n.15/2008;
2. la modifica del tracciato della strada di accesso all'impianto con il suo ampliamento comporterebbe una variante urbanistica nuova ed ulteriore rispetto a quella già attenuata con l'AU RU 98/2022;
3. visto che l'impianto in oggetto sarà collocato a poca distanza da un altro impianto, in fase di realizzazione, di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti FORSU (*ndr* biodigestore AMA di Cesano) che, a sua volta, comporterà un incremento dei mezzi pesanti sulla Via Braccianese Claudia, vista la vicinanza alla Via Cassia, considerate le risultanze dello studio sul traffico, il Municipio reputa opportuno acquisire il parere del Dipartimento della Mobilità Sostenibile;
4. la strada privata di accesso all'impianto così come prevista dalla società potrebbe comportare il verificarsi di una situazione di pericolosità per la pubblica sicurezza all'incrocio tra la suddetta strada e Via Braccianese Claudia;
5. nella planimetria allegata non si riscontrano indicazioni circa il posizionamento dell'eventuale futuro passo carrabile;
6. all'esito dei sopralluoghi effettuati dalla stessa Direzione tecnica del Municipio sul sito interessato dall'impianto in cui si è constatato che la realizzazione delle opere stava avvenendo non sulla base del progetto approvato con AU RU 98/2022 e successiva



modifica RU 2473/2023 ma sulla base del progetto di cui alla variante in fase di approvazione, il Municipio ritiene che, per procedere con la realizzazione di nuovi interventi nell'area in oggetto, sia necessario preventivamente ripristinare lo stato legittimo attraverso la rimozione o demolizione delle opere abusivamente realizzate;

7. la variante in oggetto non può considerarsi riconducibile ad un intervento di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano, in quanto nessun impianto risulta ancora realizzato;

VALUTATE le osservazioni formulate dalla società al parere del Comune, acquisite in data 11/08/2025 agli atti con prot. n. 163831, in cui in sintesi la proponente evidenzia che:

il Municipio di Roma XV innanzi tutto nel proprio parere, in contrasto con quanto richiesto dall'art.3 della Legge 241/90, non fornisce le motivazioni per cui vi sarebbe un'alterazione significativa della configurazione dell'impianto e della localizzazione delle sue componenti rispetto a quanto, invece, argomentato nella relazione tecnica sulla variante;

risulta erroneo il riferimento agli artt. 32 del D.P.R. n. 380/2001 e 17 della L.R. n. 15/2008, avendo prevalenza la normativa speciale in materia di impianti di produzione di biometano, con particolare riferimento all'art.8bis, comma 1bis, del D.Lgs n.28/2011 per cui *"le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata"*;

sempre in termini di specialità, la normativa ambientale di cui al D.Lgs.152/06, richiamato nell'art.5 comma 3 del D.Lgs.28/2011, all'art.5, lettera 1-bis, comma1, definisce come modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto la *"variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana"*. Per quanto sopra, la variante in questione pertanto ha natura non sostanziale;

la variante in questione non assume natura sostanziale neanche ai sensi della normativa in materia edilizia di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 17 della L.R. n. 15/2008; l'art.32 del DPR 380/2001 stabilisce quali variazioni essenziali al progetto approvato ad esempio a) *mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti ...*; b) *aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato*; c) *modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza*; d) *mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito*; e) *violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali"*, tali ipotesi non ricorrono evidentemente nel caso di specie. Inoltre poiché l'opera non è costituita da un edificio ma da un impianto risultano non pertinenti nemmeno le previsioni normative in materia di edifici specificate nell'art.17 della LR n.15/2008;

data la natura non sostanziale della variante in discussione rileva allora quanto previsto dall'art.22, c.2-bis, del DPR n.380/2001 per cui sono realizzabili *mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici...*



la variante in questione rimane di natura non sostanziale anche se viene modificato il tracciato della strada di accesso all'impianto, in quanto la strada in questione è un'opera accessoria all'impianto stesso, è una strada sterrata realizzata sui terreni di proprietà della stessa Roma Biometano Srl e conduce anche a terreni coltivati, per tale strada non è necessario richiedere una nuova variante allo strumento urbanistico trattandosi di opera di urbanizzazione primaria compatibile dunque con qualunque destinazione urbanistica (TAR Brescia, Sez.II, 6 aprile 2019, n.132):

dei tutti immotivati risultano i rilievi concernenti l'impatto sul traffico dell'impianto in virtù di quanto riportato nel documento "Valutazione dell'impatto sul traffico", in cui si dimostra che l'aumento del traffico è del tutto trascurabile sulla rete extra urbana Braccianese Claudia, principalmente coinvolta dallo spostamento delle matrici organiche in entrata/uscita dall'impianto;

relativamente al posizionamento del passo carrabile sul tratto di strada della Braccianese Claudia, trattandosi di strada provinciale la società fa presente di avere preso contatti con il competente Servizio Viabilità Zona Nord del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale;

la Roma Biometano Srl segnala che la realizzazione delle opere in variante al momento è sospesa; infatti, con comunicazione dell'8 luglio 2025 il Direttore dei lavori in accordo con la Direzione Tecnica del Municipio XV ha comunicato la sospensione di ogni attività in attesa della definizione della variante da parte della Città metropolitana di Roma Capitale;

in relazione al provvedimento di sospensione dei lavori viene eccepita l'incompetenza del Municipio XV in quanto l'intervento rientra nell'esclusiva competenza della Città metropolitana di Roma Capitale che ha rilasciato l'atto autorizzativo per le opere e quindi è l'unico soggetto titolare del potere di accertare eventuali difformità dei lavori rispetto al progetto approvato;

VISTA la nota con cui l'Ufficio emissioni in atmosfera del Servizio 2 Dip. III di questa Amministrazione ha rilasciato, relativamente alle emissioni in atmosfera, nulla osta con prescrizioni alla modifica proposta dalla società Roma Biometano; nel suddetto parere si evidenzia che:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs 152/06, una modifica non sostanziale si definisce tale se *"tale modifica non comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che non altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;*
- nella documentazione tecnica viene dichiarato che le emissioni in atmosfera convogliate o diffuse rimangono le stesse; non cambiando la produzione rimangono inalterati i dati forniti in precedenza e gli strumenti di abbattimento degli odori e delle polveri;
- la diminuzione delle dimensioni della laguna coperta (da 14000 m³ a 10600 m³), della vasca di stoccaggio della sansa (da 6500 a 5500) e della piattaforma coperta del digestato solido (da 1600 m³ a 1280 m³) hanno come conseguenza una diminuzione della quantità di materiale stoccato che a sua volta porta ad una diminuzione delle potenziali emissioni odorigene ;
- le modifiche impiantistiche proposte sono da considerarsi pertanto non sostanziali anche per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;

VISTO CHE con decreto direttoriale n.309 del 28 giugno 2023 da parte del Ministero dell'Ambiente sono stati emanati gli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività e



VISTO CHE l'impianto di produzione di biometano è inserito nell'elenco degli impianti aventi impatto odorigeno di cui al citato decreto direttoriale, con il parere dell'Ufficio emissioni in atmosfera si è ritenuto opportuno approfondire gli impatti odorogeni in ragione del fatto che l'impianto in questione non è ancora realizzato, prescrivendo alla società quanto riportato in dettaglio nel dispositivo del presente atto;

TENUTO CONTO per quanto sopra che le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera riportate nell'AU RU 98/2022 vengono integrate alla luce degli aggiornamenti normativi in materia di emissioni odorigene intervenuti dopo il rilascio della stessa nel 2022;

VISTA la DD RU n. 3788 del 22/09/2025 del Hub 2 Dipartimento 2 Servizio 1 "Viabilità e Mobilità - Gestione Amministrativa" con cui si autorizza la Roma Biometano Srl all'apertura di un accesso carrabile temporaneo per uso cantiere, lungo la S.P.493 Braccianese al Km 5+120 circa lato Dx, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Roma Capitale,

TENUTO CONTO di tutte le osservazioni pervenute nel corso del procedimento, dei rilievi del Municipio XV, delle controdeduzioni della Società proponente, di tutti gli interessi pubblici e privati in campo;

RITENUTO, alla luce dei contributi e pareri resi dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento che sono di assenso rispetto alla modifica presentata dalla società, ad eccezione del parere contrario di Roma Capitale Municipio XV, e in considerazione del procedimento svolto, di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata con DD RU n.98 del 22/01/2022, successivamente modificata con DD RU 2473 del 25/07/2023, apportata al progetto, consistente, come sopra descritto, in una diversa collocazione dei diversi componenti dell'impianto all'interno dello stesso sedime già autorizzato;

RITENUTO non vincolante e pertanto superabile ai fini della conclusione positiva del procedimento, il parere contrario del Municipio XV di Roma per le seguenti motivazioni:

la normativa ambientale vigente definisce come sostanziali le modifiche che comportino la variazione delle caratteristiche dell'impianto e/o del suo funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che può produrre effetti sull'ambiente, che diano luogo ad incrementi del valore di una grandezza oggetto di soglie previste dalla normativa di riferimento (art.5 del D.Lgs.152/06), ovvero comportino un aumento o una variazione qualitativa o di convogliabilità tecnica delle emissioni (art. 268 D.Lgs 152/06);

la normativa sulle fonti rinnovabili considera non sostanziali gli interventi che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi (art. 5 D.Lgs. 28/2011);

nel caso specifico della produzione del biometano, ai sensi dell'art.8 bis comma 1-bis del D.Lgs. 28/2011, applicabile in via analogica, (oggi trasfuso nel comma 1 art.8, lett.m) dell'Allegato B del D.Lgs.190/2024) la modifica progettuale ad un impianto deve essere valutata come non sostanziale se, rispetto alla situazione esistente, non determina un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più' del 25 per cento in termini di superficie occupata;

in linea con le previsioni normative sopra richiamate, le modifiche proposte dalla Roma biometano Srl sono da qualificarsi con non sostanziali rimanendo esse confinate all'interno dello stesso sedime di progetto autorizzato con l'AU RU 98 del 22/01/2022, censito al Catasto Terreni di Roma al Fg. 31 part.IIIa 377 da cui deriva per frazionamento l'attuale part.IIIa 2919, e non riguardano i sistemi che



compongono l'impianto i quali rimangono immutati ma diversamente collocati all'interno del perimetro a suo tempo autorizzato, senza alterare i volumi e superfici autorizzate, senza aumentare o variare le emissioni prodotte e senza produrre effetti negativi sull'ambiente o sulla salute umana; l'impianto quindi nella sua nuova configurazione non determinerà alcun nuovo impatto, neanche in termine di aumento di emissioni, rispetto a quelli già in precedenza valutati ed assentiti;

le modifiche proposte dalla società tengono conto non solo delle risultanze degli studi geologici ma soprattutto degli esiti degli scavi prescritti dalla Soprintendenza Archeologica nel parere prot n. 10636 del 5/03/2021 rilasciato in Conferenza dei Servizi convocata dalla scrivente per l'esame ed approvazione del progetto *de quo*, in cui esplicitamente si prescrive *che l'esecuzione dei lavori stessi sia preceduta da indagini archeologiche preventive, realizzate mediante trincee di scavo secondo modalità che verranno concordate successivamente a specifico sopralluogo*; le modifiche in esame accolgono, di fatto, le indicazioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica alla luce dei resti archeologici rinvenuti nell'area, di cui alle note prot 31352 del 4/06/2025 e prot n. 39517 del 11/07/2025. inoltrate alla scrivente dalla società, agli atti del fascicolo, e pubblicate nel link sopra indicato;

non appare pertinente l'obiezione del Municipio XV secondo cui per la strada di accesso all'impianto il cui tracciato viene modificato e ampliato rispetto al progetto approvato occorrerebbe una nuova variante urbanistica al PRG, atteso che si tratta di una strada sterrata che si configura come un'opera accessoria all'impianto, ricadente in un terreno di proprietà della Roma Biometano Srl, all'interno della stessa area di progetto a suo tempo autorizzata, con attuale destinazione da PRG *"Infrastrutture tecnologiche e Rete stradale"*, così come disposto nell'AU RU 98 del 22/01/2022, che ha determinato, ai sensi dell'art.12 comma 3 del D.Lgs. 387/03, il cambio di destinazione urbanistica della suddetta area;

relativamente all'impatto dell'impianto sul traffico, non risulta pertinente e quindi accoglibile la richiesta di un coinvolgimento nel procedimento del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale e della Polizia Locale avanzata dal Municipio XV nel parere reso per la vicinanza dell'impianto alla Via Cassia e per la presenza, nella zona di Cesano, nel raggio di pochi chilometri, di un altro biodigestore di trattamento della FORSU; sull'incidenza dell'impianto sulla viabilità esistente la Roma Biometano Srl ha infatti presentato uno studio dettagliato, riportato nell'elaborato *"Valutazione dell'impatto sul traffico"* trasmesso con le integrazioni del 17/07/2025 prot con n.146710; nel suddetto studio, in sintesi, si evidenzia innanzi tutto che i fornitori di biomasse, per la dislocazione geografica delle aziende che lo conferiranno all'impianto, utilizzeranno sia in entrata che in uscita il tratto della Braccianese Claudia che si sviluppa a nord dell'area dell'intervento senza interessare in alcun modo l'ultimo tratto che dal comprensorio dell'Olgiate arriva alla confluenza con la Via Cassia, tratto più congestionato nelle ore di punta. Gli spostamenti indotti dal nuovo impianto non producono né subiscono l'influenza del sistema di mobilità urbana di Roma, non interessando minimamente i tratti più congestionati delle strade di accesso al centro città dai nuclei abitati della parte periferica della città che gravitano sul GRA. Nello studio si stimano, considerando le matrici in ingresso e in uscita dall'impianto, circa 12 viaggi al giorno di automezzi che distribuiti su 6 ore lavorative danno 2 viaggi l'ora; nei mesi di conferimento della pollina, da ottobre a dicembre, si stimano 6 viaggi in più al giorno, quindi al massimo 3 all'ora. In conclusione i flussi veicolari di previsione calcolati non comportano il superamento dei limiti di capacità delle strade interessate;

in merito alle osservazioni su eventuali interazioni a livello ambientale e dell'aumento dei flussi del traffico, dell'impianto in questione con il biodigestore presente nel medesimo ambito territoriale a Cesano, si richiama, per gli impatti sul traffico, quanto riportato nel documento *"Valutazione sull'impatto sul traffico"*, mentre a livello ambientale si precisa che non è applicabile, nella fattispecie, il criterio di cumulo ai sensi del punto 4.1 dell'Allegato al DM 52 del 30.03.15, in quanto

l'impianto della Roma Biometano non è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale, a Valutazione Ambientale Strategica, a Valutazione di Incidenza e ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

relativamente al passo carrabile l'autorizzazione alla sua apertura risulta di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale che gestisce il tratto della Via Braccianese Claudia su cui insiste l'accesso all'area dell'impianto;

il Municipio XV di Roma, inoltre, nel parere sfavorevole reso, non ha indicato le modifiche eventualmente necessarie ai fini del superamento del dissenso così come previsto dall'art.14 bis comma 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

che, in riferimento alle modifiche di cui si sta trattando, le osservazioni espresse dal Municipio XV non risultano del tutto pertinenti e fondate, tali osservazioni congiuntamente alle richieste di chiarimenti formulate dal Municipio nel corso del procedimento in merito alle criticità sollevate nel 2020, appaiono tardive visto che non risultano formulate in sede di Conferenza dei Servizi convocata nel 2021 dalla CmRC per l'esame ed approvazione del progetto della Roma Biometano Srl; alla Conferenza dei Servizi sono stati convocati tutti gli enti/amministrazioni interessate ivi incluso il Municipio XV che non ha rilasciato alcun parere, il quale, ai sensi dell'art. 14 *ter* c. 7 della legge 241/90, è stato acquisito in senso favorevole senza condizioni tramite silenzio assenso;

che appaiono fondate le controdeduzioni fornite da Roma Biometano Srl con la nota del 18/07/2025 prot n. 147223;

che le osservazioni avanzate da parte del Municipio XV non presentano elementi tali da costituire motivazioni ostative alla definizione del procedimento amministrativo in itinere;

che le controdeduzioni di Roma Biometano Srl risultano coerenti con la vigente normativa e non si individuano elementi ostativi all'approvazione delle modifiche proposte;

VISTO l'art.1 comma 3 del D.Lgs.190/2024;

VISTO che l'art.12, comma 1, del D.Lgs. 387/03 (oggi trasfuso nell'art 2 comma 2 del D.Lgs.190/2024) stabilisce che gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili ivi inclusi quelli di produzione di biometano sono "di pubblica utilità, ed indifferibili ed urgenti";

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità dei responsabili del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

VISTA la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 14/12/2022 recante "Approvazione del Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva".

VISTO il Decreto del Sindaco metropolitano n.25 del 29.02.2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti dei servizi e forniture 2025-2027";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

VISTA la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione.";

VISTO l'obiettivo di performance anno 2025 n. 25005 cui il presente provvedimento afferisce;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa;

- di accogliere la richiesta della società Roma Biometano Srl di modifica non sostanziale del progetto autorizzato con DD RU n. 98/2022 e successivamente modificato con DD RU n. 2473/2023, relativo alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Smc/h con annessa digestione anaerobica e delle opere connesse, alimentato da biomasse sito in Via Braccianese Claudia km 5.100, Municipio XV, Roma Capitale;

- di dare atto che la modifica non sostanziale riguarda una diversa collocazione, sul medesimo lotto di circa 4 ha a suo tempo autorizzato, delle varie componenti dell'impianto (vasche, il digestore ed i capannoni) in una posizione più pianeggiante, limitando al massimo i movimenti terra e la rimodellazione dell'area, e la strada privata di accesso all'impianto il cui tracciato sebbene modificato e ampliato ricade sempre all'interno dello stesso sedime di progetto;



- di autorizzare l'attuazione delle modifiche richieste dalla società, precisando che tali variazioni sono considerate non sostanziali in quanto non alterano i parametri tecnici principali e i parametri urbanistici né comportano impatti significativi sull'ambiente rispetto al progetto originariamente approvato;
- di stabilire che è parte integrante del presente provvedimento la Tavola A0 "*Confronto progetto autorizzato variante non sostanziale*" la Tavola A1 "*Planimetria e sezioni di progetto*" e la Tavola A5 "*Proposta di Variante al PRG*";
- di stabilire che, relativamente alle emissioni in atmosfera, la Roma Biometano Srl deve rispettare le seguenti prescrizioni riportate nella nota dell'Ufficio "Emissioni" di questo Servizio, agli atti del fascicolo:

1. *la Società dovrà presentare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto autorizzatorio rilasciato da questo Servizio **tutto** quanto previsto nella **procedura estesa** di istruttoria descritta negli indirizzi del decreto direttoriale 309 del 28/06/2023. Una volta descritto il ciclo produttivo e la zona, dovrà individuare le fonti emissive, caratterizzare le fonti di emissione odorigene, valutare la zona circostante, applicare un modello di dispersione e mappe di impatto, individuare degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene, e confrontare i valori ottenuti con i modelli con i valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile.*

A seguito della relazione che la società invierà questo Ufficio verificherà le relative proposte progettuali, le emissioni odorigene da convogliare e quelle che possono rimanere diffuse e l'idoneità degli interventi impiantistici e/o gestionali proposti sulle fonti, potendo introdurre prescrizioni tecniche e operative aggiuntive per assicurare che tali interventi sulle fonti possano evitare o, nei casi in cui ciò non risulti possibile anche applicando le migliori tecniche disponibili, ridurre le emissioni odorigene dello stabilimento in modo da ottenere il rispetto dei valori di accettabilità.

2. *La società dovrà altresì presentare, dopo un anno dalla messa a regime dello stabilimento, un idoneo monitoraggio delle emissioni odorigene con le modalità previste nella Direttiva del MASE n.309 del 28/06/2023 nell'Allegato A.1 "Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione necessari per l'individuazione del possibile impatto olfattivo degli impianti su sorgenti sensibili";*

- di dare atto che le prescrizioni di cui sopra vanno ad integrare le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera riportate nell'AU RU n. 98/2022 da ritenersi confermate;
- di dare atto che con DD RU n. 3788 del 22/09/2025 del Hub 2 Dipartimento 2 Servizio 1 "Viabilità e Mobilità – Gestione Amministrativa" si autorizza la Roma Biometano Srl all'apertura di un accesso carrabile temporaneo per uso cantiere, lungo la S.P.493 Braccianese al Km 5+120 circa lato Dx, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Roma Capitale;
- di stabilire che prima della ripresa dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano in oggetto la Roma Biometano Srl deve concludere i lavori di apertura dell'accesso carrabile temporaneo per uso cantiere, trasmettendo a questo Servizio la relativa comunicazione della loro conclusione;



- di stabilire che entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione di biometano, da inviare a questo Servizio come prescritto nell'AU RU 98/2022, la Roma Biometano Srl dovrà acquisire dal Dipartimento 2 Servizio 1 "Viabilità e Mobilità - Gestione Amministrativa" l'autorizzazione all'apertura dell'accesso carrabile definitivo;

per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta fermo il rispetto delle prescrizioni e condizioni richiamate nella Determinazione Dirigenziale RU n. 98 del 22/01/2022 e nella successiva DD RU 2473 del 25/07/2023 che non vengono modificate dal presente atto.

Il presente provvedimento sarà notificato a Roma Biometano Srl tramite posta elettronica certificata e dovrà essere conservato unitamente alla DD RU n.98 del 22/01/2022 e e successiva modifica DD RU n. 2473 del 25/07/2023.

Il presente provvedimento sarà notificato a tutti gli enti interessati via pec.

Il presente atto è rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive integrazioni e/o modifiche. Laddove i fatti rappresentati fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale del presente provvedimento.